

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 1024 del 21 Settembre 2022

EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI (E.S.T.) - LOTTO 7 ART. 57 - SCUOLA PRIMARIA "BUONARROTI" NEL COMUNE DI FABBRICO (RE)

OPERE COMPLEMENTARI

PRESA D'ATTO DELLA DEFINITIVITA' DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI - SVINCOLO DELLA RITENUTA DELLO 0,5% EX ART. 4, D.P.R. N. 207/2010

CUP n. J49H12000260001 CIG n. 5247812774

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 recante "Codice della protezione civile";
- l'art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante "Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia Regionale di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto-Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto-Legge 06/06/2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, ed in particolare l'art. 1 lettera c), per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla medesima delibera, con la quale è stata concessa la deroga ad una serie di disposizioni di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto "*Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015*" di modifica, tra l'altro, a decorrere dal 01 maggio 2016 della denominazione dell'Agenzia di protezione civile in "*Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile*";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1107 del 11 luglio 2016 recante in oggetto "*Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015*";
- l'art. 1 comma 459 della legge del 30 dicembre 2021 n. 234 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*" pubblicata sulla G.U. n. 310 del 31/12/2021 – Suppl. ordinario n. 49, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2022, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di Ricostruzione;

Viste:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 324 del 07/03/2022 "*Disciplina Organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale*" con la quale è stata approvata la disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale a decorrere dal 01/04/2022;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 325 del 07/03/2022 "*Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale*" che ha modificato l'assetto organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie e istituito i Settori a decorrere dal 01/04/2022;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 426 del 21/03/2022 "*Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia*";
- la determinazione dell'Agenzia Regionale per la ricostruzione - Sisma 2012 n. 5498 del 24/03/2022 recante in oggetto "*Conferimento incarichi dirigenziali, assegnazione personale e proroga posizioni organizzative nell'ambito dell'Agenzia Regionale per la ricostruzione - Sisma 2012*";

Preso atto che:

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,

convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

– il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario Delegato per la ricostruzione;

Visti altresì:

– il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;

– i comunicati dell'ANAC del 22 aprile e del 03 maggio 2016, con i quali è stato precisato che ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) ovvero nell'albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 19 aprile 2016, mentre le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 riguarderanno i bandi e gli avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016;

– la nota del 04/05/2016 trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a tutti i Commissari delegati con la quale si segnala che *“...per quanto concerne gli interventi compresi nei Piani adottati dalle SS.LL. le cui procedure contrattuali siano state avviate ai sensi della previgente normativa gli stessi potranno essere ultimati, in applicazione della medesima”*;

Premesso:

– con Ordinanza n. 5 del 6 luglio 2012 è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013 con il quale è stata prevista la realizzazione di Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.) per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno 2012-2013;

– con diverse ordinanze, di cui da ultimo la n. 9 del 03.05.2022, recante titolo *“Rimodulazione dei Programmi Operativi: Scuole, Municipi e Casa, degli interventi per le chiese immediate e temporanee, per gli Edifici Pubblici Temporanei (EPT III), per i traslochi e depositi mobili privati e per le ONLUS. Approvazione aggiornamento al 31 marzo 2022”*, è stata approvata la rimodulazione del Programma Operativo Scuole, che prevede una spesa complessiva di € 256.925.251,19 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;

– che in particolare alla lettera d) del Programma Operativo Scuole, di cui all'Ordinanza n. 9 del 03.05.2022 sopraccitata, è stato stimato un costo di € 79.947.106,18 per la *“Costruzione di Edifici Scolastici Temporanei (EST) in sostituzione di quelli che non*

possono essere riparati e riattivati per l'anno scolastico 2013-2014";

- che con Ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 è stata approvata la documentazione per l'avvio della progettazione e dei lavori di realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.) comprensiva delle norme di gara;
- che con Decreto n. 4 del 30 luglio 2012 sono stati approvati gli esiti della suindicata procedura di gara e si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente i singoli lotti dal nr. 1 al nr. 28;
- che con il suindicato decreto, in particolare, il Lotto 7 relativo alla Scuola Primaria "BUONARROTI" nel Comune di Fabbrico (RE) è stato provvisoriamente aggiudicato al Raggruppamento PREMETAL Edilizia Industrializzata S.p.a. (mandataria) e Piacentini Costruzioni S.p.a. (mandante), che ha offerto il ribasso del 7,05%, per il corrispettivo contrattuale di € 1.413.025,00 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 65.250,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
- che con decreto n. 50 del 12 settembre 2012, è stato approvato il progetto esecutivo del suindicato Lotto 7 redatto a cura dell'impresa aggiudicataria nei termini previsti dal Capitolato Speciale di Appalto, validato dal Responsabile Unico del Procedimento;
- che con decreto n. 62 del 20 settembre 2012 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del lotto in argomento al Raggruppamento PREMETAL S.r.l. (mandataria) e Piacentini Costruzioni S.p.a. (mandante);
- che, in data 14 novembre 2012 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto - Rep. n. 0026;
- che in relazione a tale lotto 7, con decreto n. 227 del 3 aprile 2013 sono stati approvati lavori complementari per complessivi € 204.000,00, di cui € 198.000,00 per lavori a corpo ed € 6.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre ad IVA 10%, ed approvato l'affidamento degli stessi all'A.T.I. costituita dalle imprese PREMETAL S.r.l. e Piacentini Costruzioni S.p.A.;
- che con successivo decreto n. 489 del 18 giugno 2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei suindicati lavori e gli stessi sono stati affidati alla sola impresa PREMETAL S.r.l. avendo la ditta Piacentini Costruzioni S.p.A. rinunciato all'affidamento dei lavori complementari;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato è il n. J49H12000260001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito è il n. 5247812774;
- che in data 26 luglio 2013 è stato sottoscritto con l'impresa PREMETAL S.r.l. il relativo contratto di appalto Rep. n. 0134 per il corrispettivo contrattuale di € 204.000,00, di cui 198.000,00 per lavori a corpo ed € 6.000,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
- che con decreto n. 1739 del 22 settembre 2014 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva dei lavori complementari dell'importo di € 4.672,80 oltre IVA ed i lavori affidati alla sola ditta Premetal S.r.l.;

- che in data 4 novembre 2014 è stato sottoscritto con l'impresa PREMÉTAL S.r.l. il relativo atto integrativo ricognitivo Rep. n. 0317 al contratto di appalto Rep. n. 0134 del 26.07.2012, per il maggior corrispettivo contrattuale di € 4.672,80 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- che in data 01.12.2016 l'impresa Premetal S.r.l. in liquidazione ha depositato ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo presso il Tribunale di Rovereto (TN) e che quest'ultimo con decreto del 23.11.2017 ha omologato il concordato presentato dall'impresa ed ha nominato Liquidatore il Dott. Pierpaolo Rinaldi;

Considerato che con decreto n. 178 del 26.01.2016 è stato approvato il conto finale dei lavori e la relativa relazione, dai quali risultano lavori eseguiti per € 208.672,80, oltre ad IVA, importo interamente contenuto nelle somme autorizzate di cui sopra, di cui erogati in acconto in corso d'opera € 207.162,16 oltre ad IVA e da erogare, a saldo, € 1.510,64 oltre ad IVA;

Visto il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori in argomento, redatto in data 07 dicembre 2017 dalla Commissione di Collaudo Ing. Paolo Staccioli, Ing. Sanzio Sammarini e Arch. Roberta Petronio incaricata da ultimo con decreto n. 221 del 12.12.2012 e sottoscritto con firma digitale, senza riserve, dal Dott. Pierpaolo Rinaldi in qualità di Liquidatore dell'impresa Premetal S.r.l., dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Santarelli e dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Manuela Manenti. Tale Certificato conferma le risultanze del conto finale, attestando che i lavori sono collaudabili e liquida, pertanto, all'aggiudicatario il residuo credito di € 1.043,36 oltre IVA corrispondente alla ritenuta dello 0,5% a garanzia dei lavori operata sui certificati di pagamento di cui all'art. 4 del D.P.R. 207/2010;

Preso atto che con decreto n. 2602 del 22 ottobre 2018 è stata dichiarata l'ammissibilità del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo, e si dato atto che la Premetal S.r.l. in liquidazione, a seguito del residuo credito liquidabile pari ad € 1.043,36 oltre ad IVA, non ha presentato la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 235 del D.P.R. n. 207/2010 relativa allo svincolo della rata di saldo pari alla ritenuta dello 0,5% di € 1.043,36 oltre IVA, (ovvero espressa dichiarazione di non presentazione della suddetta garanzia con PEC acquisita al Prot. n. CR.2018.36696 del 15.10.2018);

Preso atto che con lo stesso decreto sopracitato è stato liquidato l'importo di € 514,01 IVA compresa corrispondente alla ritenuta del 10% a garanzia dei lavori di perizia di variante e suppletiva di cui all'atto integrativo ricognitivo Rep. n. 0317 del 04.11.2014, e a saldo della fattura n. 000001-2018-PA del 05.10.2018 di pari importo emessa da Premetal Edilizia Industrializzata S.r.l. in scioglimento e liquidazione;

Preso atto che lo svincolo della ritenuta di cui all'art. 4 del D.P.R. 207/2010, pari € 1.043,36 oltre IVA sarebbe avvenuto al decorso dei termini di legge, non avendo la Premetal Edilizia Industrializzata S.r.l. presentato la polizza fideiussoria di cui al punto precedente;

Tenuto conto che l'art. 141, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e l'art. 124, comma 3, del D.P.R. 207/2010 sanciscono il carattere di definitività del Certificato di Collaudo

Tecnico Amministrativo decorsi due anni dall'emissione del medesimo;

Preso atto che per il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori in argomento è decorso il termine dei due anni di cui all'art. 141 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e pertanto lo stesso ha assunto il carattere di definitività, cosicché l'appalto dei lavori in oggetto è da ritenersi concluso, fermo restando le obbligazioni di cui all'art. 1669 del codice civile;

Vista la nota del RUP Ing. Manuela Manenti Prot. CR.2019.29664 del 18.12.2019, con la quale comunica, tra l'altro, che l'aggiudicatario ha adempiuto alle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto Rep. n. 0134 del 26.07.2012 e del relativo atto integrativo ricognitivo Rep. N. 0317 del 04.11.2014 per la progettazione e la realizzazione dei lavori complementari dell'Edificio Scolastico Temporaneo - Scuola Primaria "Buonarroti" (EST) Lotto 7, nel Comune di Fabbrico (RE);

Rilevato pertanto che, a seguito della definitività del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo, è possibile liquidare la somma di € 1.043,36 oltre ad IVA a titolo di saldo della ritenuta pari allo 0,5% ex art. 4, D.P.R. n. 207/2010, a favore dell'impresa Premetal S.r.l. in scioglimento e liquidazione;

Considerato che con mail del 12.07.2022 prot. r_emiro.Giunta - Rep. CR 13/07/2022.0007428.U è stato chiesto al Dott. Rinaldi Pierpaolo in qualità di Liquidatore dell'impresa Premetal Edilizia Industrializzata S.r.l. in scioglimento e liquidazione la produzione dei documenti necessari per la liquidazione della quota a saldo della ritenuta dello 0,5%;

Vista la fattura n. 3 del 01.09.2022 dell'importo di € 1.147,70 (di cui imponibile pari a € 1.043,36 ed IVA 10% pari a € 104,34) emessa dall'impresa Premetal S.p.a. in liquidazione e assunta a protocollo FTC/2022/156 del 12.09.2022;

Considerato inoltre che:

- che con mail del 26.08.2022 acquisita al prot. r_emiro.Giunta - Rep. CR 31/08/2022.0008627.E il Dott. Pierpaolo Rinaldi in qualità di Liquidatore giudiziale e legale rappresentante dell'impresa Premetal S.r.l. ha trasmesso:
 - la dichiarazione di mancato rinnovo dell'iscrizione alla White List a causa dell'intervenuto concordato liquidatorio omologato dal Tribunale di Rovereto in data 23.11.2017 e della cessazione dell'attività ordinaria d'impresa;
 - il regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attualmente in corso di validità;
 - la dichiarazione aggiornata del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm.;
 - copia del documento d'identità elettronica del Dott. Pierpaolo Rinaldi in corso di validità;

Vista:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche;
- la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- l’articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, con i quali si dispone che nei confronti delle operazioni per le quali l’Imposta sul Valore Aggiunto è esigibile dal 1° gennaio 2015, le Pubbliche Amministrazioni debbono versare la stessa in osservanza delle modalità e dei termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, il cui articolo 9 precisa che la suindicata disposizione si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

Tenuto conto che, in attuazione della normativa di cui sopra, l’IVA di € 104,34, di cui alla suindicata fattura, deve essere versata all’erario secondo le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015.

Preso atto che:

- la copertura finanziaria della spesa di € 1.147,70 è assicurata dallo stanziamento previsto dall’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122, come disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra indicati;
- presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall’art. 2, comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122;

Tenuto conto altresì che, in attuazione dell’art. 39 del D.L. n. 109 del 28.09.2018 conv. con mod. in L. n. 130 del 16.11.2018, dell’art. 57, comma 15 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, conv. con mod. in L. n. 126 del 13 ottobre 2020 e dell’art. 17 quater, comma 4 del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, conv. con mod. in L. n. 21 del 26 febbraio 2021, i quali sanciscono l’impignorabilità delle risorse assegnate per la Ricostruzione in aree interessate da eventi sismici e l’esenzione nei confronti dei beneficiari di tali importi fino al 31 dicembre 2023 dalle verifiche previste dall’art. 48 bis D.P.R. n. 602 del 1973 di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008 “Modalità di attuazione dell’art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Ritenuto di incaricare per il pagamento l’Agenzia Regionale di per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna;

Dato atto, inoltre, che il presente provvedimento è oggetto di pubblicazione ai sensi dell'articolo 42 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e secondo quanto previsto dalla "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022" approvata con Determinazione, n. 2335 del 9 febbraio 2022, del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta Regionale;

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, con riferimento ai lavori complementari di cui al lotto 7 degli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.) nel Comune di Fabbrico (RE), aggiudicati all'impresa PREMÉTAL Edilizia Industrializzata S.r.l. C.F. e P.I 00437320229, in scioglimento e liquidazione:

1. di liquidare la somma di € 1.147,70 (di cui imponibile pari a € 1.043,36 ed IVA 10% pari a € 104,34) a titolo di ritenuta pari allo 0,5% ex art. 4, D.P.R. n. 207/2010, in favore dell'impresa Premetal Edilizia Industrializzata S.r.l. in liquidazione, a saldo della fattura n. 3 del 01.09.2022 di pari importo, assunta a protocollo FTC/2022/156 del 12.09.2022;
2. di autorizzare, in attuazione dell'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, come segue il versamento di totali € 1.147,70 di cui al punto 1.:
 - per **€ 1.043,36** a favore dell'impresa Premetal Edilizia Industrializzata S.r.l., in scioglimento e liquidazione;
 - per **€ 104,34** corrispondente all'IVA di cui alla suindicata fattura a favore dell'Erario con le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015;
3. che il suindicato importo complessivo di € 1.147,70, trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 122 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dell'1.08.2012;
4. che i relativi ordinativi di pagamento, a valere sulla contabilità speciale n. 5699, saranno emessi dall'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
5. che, in attuazione dell'art. 39 del D.L. n. 109 del 28.09.2018 conv. con mod. in L.

n. 130 del 16.11.2018, dell'art. 57, comma 15 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, conv. con mod. in L. n. 126 del 13 ottobre 2020 e dell'art. 17 quater, comma 4 del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, conv. con mod. in L. n. 21 del 26 febbraio 2021, i quali sanciscono l'impignorabilità delle risorse assegnate per la Ricostruzione in aree interessate da eventi sismici e l'esenzione nei confronti dei beneficiari di tali importi fino al 31 dicembre 2023 dalle verifiche previste dall'art. 48 bis D.P.R. n. 602 del 1973 di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;

6. di provvedere alla trasmissione del presente decreto nei confronti dell'impresa PREMETAL Edilizia Industrializzata S.r.l. in liquidazione;
7. di provvedere agli adempimenti di pubblicazione ai sensi dell'articolo 42 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e secondo quanto previsto dalla "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022" approvata con Determinazione, n. 2335 del 9 febbraio 2022, del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta Regionale.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)